

**1.** Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle **studentesse e degli studenti**, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

**2.** Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli **organi collegiali** e la loro organizzazione è orientata alla **massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico**, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle **studentesse e degli studenti** e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

**3.** interazione con le **famiglie e il territorio** b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotaz. organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli **studenti** e delle **famiglie**; **4** riforma con organico autonomia, **ATA** e risorse disponibili

**7 g)** potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli **studenti** praticanti attività sportiva agonistica;

**l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali** attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; **m)** valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le **famiglie e con la comunità locale**, comprese le organizzazioni del **terzo settore** e le imprese;

**n)** apertura pomeridiana delle scuole e **riduzione del numero di alunni e di studenti per classe** o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

**o)** incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

**p)** valorizzaz di **percorsi format individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti**;

**q)** individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del **merito degli alunni e degli studenti**;

**r)** alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per **studenti di cittadinanza o di lingua non italiana**, da organizzare anche in

collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

**10.** Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli **studenti**, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.

**14.** Ogni istituzione scolastica predispone, con la **partecipazione di tutte le sue componenti**, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. **2a)** il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del **numero di alunni con disabilità**, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

**3.** Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del **personale ATA** nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento 119/2009.

**4.** Il piano è elaborato dal **collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amm.ne definiti dal **DS**. Il piano è approvato dal **Consiglio d'Istituto**.

**5.** Ai fini della predisposizione del piano, il **dirigente scolastico** promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli **organismi e dalle associazioni dei genitori** e, per le scuole secondarie di secondo grado, **degli studenti**».

**16.** Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado **l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni**, al fine di informare e di sensibilizzare gli **studenti**, i docenti e i **genitori** sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5 -bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del 2013 (**VEDI ULTIMA PAGINA**).

**17.** Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli **studenti e delle famiglie**, assicurano la piena **trasparenza e pubblicità dei piani** triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale.

**18.** Il **dirigente scolastico** individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia

**22.** Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le **famiglie** interessate e con le **realtà associative** del territorio e del terzo settore, possono promuovere, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici.

**28.** Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali

insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello **studente** e sono inseriti nel **curriculum dello studente**, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello **studente** da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello **studente** da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del **curriculum dello studente** ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

**29.** Il **dirigente scolastico**, di concerto con gli **organi collegiali**, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli **studenti** nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

**30.** Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di II grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello **studente**.

**32.** Le attività e i progetti di orientamento scolastico nonché di accesso al lavoro sono sviluppati con modalità idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli **studenti di origine straniera**. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**33.** Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli **studenti**, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

**37.** All'articolo 5, comma 4 -ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, delle attività di stage, di tirocinio e di didattica in laboratorio, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici, sentito il Forum nazionale delle **associazioni studentesche** di cui all'articolo 5 -bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, è adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui è definita la Carta dei diritti e dei doveri degli **studenti** in alternanza scuola lavoro, concernente i

diritti e i doveri degli **studenti** della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo **studente** di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».

**38.** Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli **studenti** inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

**40.** Il **dirigente scolastico** individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello **studente**. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il **dirigente scolastico**, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli **studenti** ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

**44.** Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione e nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli **studenti** del secondo ciclo nonché alla trasparenza e alla qualità dei relativi servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta formativa dei percorsi di cui al presente comma è definita, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di garantire agli **allievi** iscritti ai percorsi di cui al presente comma pari opportunità rispetto agli **studenti** delle scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado, si tiene conto, nel rispetto delle competenze delle regioni, delle disposizioni di cui alla presente legge. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**47. b)** prevedere l'ammontare del contributo dovuto dagli **studenti** per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma;

**56.** Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli **studenti** e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga.

**58.** Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

**a)** realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli **studenti**, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h) ;

**c)** adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e **studenti** e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; .

**d)** formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli **studenti**;

**ATA - e)** formazione dei **direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici** per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

**65.** Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e **sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento**, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il riparto della dotazione organica per il **potenziamento dei posti di sostegno è effettuato in base al numero degli alunni disabili**. Si tiene conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso il riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

**70.** Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla **gestione comune di funzioni e di attività amministrative**, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative ("accordi di rete")

**78.** Per dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il **dirigente scolastico**, nel rispetto delle competenze degli **organi collegiali**, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane.

**84.** Il **dirigente scolastico**, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, **riduce il numero di alunni e di studenti per classe** rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,

allo scopo di migliorare la qualità didattica **anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità**.

**93.** La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del **dirigente scolastico** si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

- competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;
- valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;
- apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;
- contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli **studenti** e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

**110.** A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i **candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità**. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.

**117.** Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del **dirigente scolastico**, sentito il comitato per la valutazione

**129.** Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (**Comitato per la valutazione dei docenti**) .

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal **dirigente scolastico** ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal **collegio dei docenti** e uno dal **consiglio di istituto**;

b) due **rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione**; **un rappresentante degli studenti** e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli **studenti**;
  - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal **dirigente scolastico**, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del **dirigente scolastico**; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il **consiglio di istituto** provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

**131.** A decorrere dal 1.9.2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, **ATA**, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi. **133** Il personale docente, educativo, **ATA** in posizione di comando distacco può transitare nei ruoli delle amministrazioni ospitanti.

**137.** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 68, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e in applicazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, garantisce stabilmente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, **pubblicando in formato aperto i dati** relativi ai bilanci delle scuole, i dati pubblici afferenti al Sistema nazionale di valutazione, l'Anagrafe dell'edilizia scolastica, i dati in forma aggregata dell'Anagrafe degli **studenti**, i provvedimenti di incarico di docenza, i piani dell'offerta formativa

**138.** Il Portale di cui al comma 136, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, rende accessibili i dati del curriculum dello **studente** di cui al comma 28, condivisi con il Ministero da ciascuna istituzione scolastica, e il curriculum del docente di cui al comma 80. **142 servizio assistenza**, **143 semplificazione contabile**

**145.** Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli **studenti**, **spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento** delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al **50 per cento** di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

**151.** All'articolo 15 del testo unico delle **imposte sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:  
« e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali»;
- b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:  
«e -bis ) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo

2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per **alunno o studente**. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies ), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere c) , e) ,» è inserita la seguente: «e -bis ),».

**152.** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un **piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica** di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado **caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie**. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**181. c)** promozione dell'inclusione scolastica degli **studenti con disabilità** e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:

1) la ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli **studenti con disabilità**, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; 2) la revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la **continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità**, in modo da rendere possibile allo **studente** di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione; 5) la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di **strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili** ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali; 8) formazione obbligatoria **ATA** sull'integrazione. 9) la previsione della **garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni** che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra **tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori**, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la **partecipazione delle famiglie**, 4) **compartecipazione alle spese delle famiglie utenti**

f) garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; potenziamento della **Carta dello studente**, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, al fine di attestare attraverso la stessa lo status di **studente** e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, nonché possibilità di associare funzionalità aggiuntive per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico; h) organici e compensi docenti e **ATA** all'estero; i) adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli **studenti**, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: **1)** la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli **studenti** del primo ciclo di istruzione, mettendo

in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;

**192.** Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola. **197** LINGUA SLOVENA: c) diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale.

### **Dirigente scolastico 24 commi (competenze DS da 78 a 94):**

**14.4** definisce indirizzi per le attività della scuola e scelte di gestione e di amministrazione

14.5 il DS promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà

18 Il DS individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia

**29** Il DS, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento

**40 2v** Il DS individua le imprese e gli enti pubblici e privati per l'alternanza

Il DS, al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni

78 il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse.. è responsabile della valorizzazione delle risorse umane

79 dal 2016/17 il DS propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche per classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati

80 Il DS formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale (trasparenza assicurata tramite la pubblicazione sul sito della scuola)

81 Nel conferire gli incarichi ai docenti, il DS è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità

82 L'incarico è assegnato dal DS e si perfeziona con l'accettazione del docente

83 Il DS può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico

**84** il DS riduce il numero di alunni e di studenti per classe

85 il DS può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 gg con personale dell'organico dell'autonomia

87-92 DS che hanno sono stati esclusi dal concorso a causa di sentenze

**93** Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del DS si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati

117 Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del DS, sentito il comitato per la valutazione

**127** il DS, sulla base dei criteri del comitato, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo

**129 3v** Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal DS

per valutaz periodo prova il comitato è composto dal DS, che lo presiede. Il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 TU su richiesta dell'interessato, previa relazione del DS

209 Le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico

## **FAMIGLIE (8 commi)**

- 3 autonomia anche come interazione con **famiglie**; 3 b) le **famiglie** fanno scelte
- 7m fra obiettivi autonomia: l'interazione con le **famiglie e con la comunità locale** (+le organizzazioni del **terzo settore** e le imprese)
- 14 5) POF triennale: proposte e dei pareri formulati dagli **organismi e dalle associazioni dei genitori**
- 16 **genitori** sensibilizzati su parità fra i sessi femminicidio, violenza di genere e stalking.
- 17 **famiglie** e studenti valutano comparativamente i POF delle scuole
- 22 attività educative durante la sospensione didattiche (con realtà associative e territorio)
- 129 Due **genitori** nel comitato di valutazione, per individuare i criteri e il numero di docenti premiati (nelle scuole superiori, 1 genitore e 1 studente)
- 181e 0/6 anni Conciliazione fra temi di vita, di cura e di lavoro dei **genitori**; partecipazione delle **famiglie**; 4) **compartecipazione alle spese delle famiglie utenti**

## **ORGANI COLLEGIALI (7 commi)**

- 2 istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli **organi collegiali**
- 14 (3 TU) Ogni istituzione scolastica predispose, con la partecipazione di **tutte le sue componenti**, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è elaborato dal **collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal **Consiglio d'Istituto**.
- 29 Il DS, di concerto con gli **organi collegiali**, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento
- 78 il DS nel rispetto delle competenze degli **organi collegiali**, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
- 129 **CdDocenti** e **CdIstituto** nominano n. 3 membri docenti per Comitato valutazione e **CdIstituto** sostituisce in caso di valutazione di un membro del Comitato stesso
192. Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere **dell'organo collegiale consultivo nazionale** della scuola.
- 197 LINGUA SLOVENA c) diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli **organi collegiali**, a livello sia nazionale sia territoriale.

## **ATA (6 commi)**

- 4 riforma fatta con gli ATA disponibili
- 14.3 il piano triennale indica il fabbisogno ATA
- 58e) formazione per l'innovazione digitale
- 131 max 36 mesi supplenza anche non continuativi
- 133 transito distaccati
- 181c)8 anni 0/6 formazione obbligatoria su integrazione

Commi che riguardano le attività affidate agli ATA: 70 (reti) 137 (pubblicare in formato aperto) 142 (servizio assistenza) 143 (semplificazione contabile)
--

*(elaborazione a cura di AGe Toscana)*

# Testo coordinato del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93

Legge 14 agosto 2013, n. 93 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 36), recante:

**«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.»**. (13A08425)  
(GU n. 242 del 15-10-2013) - Vigente al: 15-10-2013

Art. 5 - Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere

1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate, delle **associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza**, e adotta, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;